

Regione Puglia

OSPEDALI RIUNITI

Azienda Ospedaliero - Universitaria

FOGGIA

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 17/04/2015

N. 259 del Registro

OGGETTO: Accordo sulla partecipazione dei dottorandi di ricerca all'attività assistenziale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (legge 14 gennaio 1999, n. e art. 12 del d.m. 8 febbraio 2013, n. 45). Approvazione.

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di ottobre in Foggia, nella sede dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti", il **Direttore Generale** dott. Antonio Pedota, con la partecipazione del **Direttore Amministrativo** e dal **Direttore Sanitario, su proposta del Dirigente della Struttura Affari Generali** dott.ssa Laura Silvestris, che attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa, **adotta il provvedimento che segue:**

Premesso che:

- Il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato, in particolare, con D.Lgs.19 giugno 1999, detta "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- Il D. Lgs 21 dicembre 1999, n.517 detta la "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419;
- La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 detta le "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013 ha definito il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

Visto che:

- la Legge n. 4/1999 prevede la possibilità di inserimento, a domanda, dei vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, nelle attività assistenziali presso Aziende Ospedaliero-Universitarie;
- Il Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia ed, in particolare, l'art. 24, comma 2, che ne regola l'accesso presso le Strutture ospedaliere allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- Opportuno fissare d'intesa, con l'Università degli Studi di Foggia, le disposizioni disciplinanti l'ammissione e l'impiego dei dottorandi di ricerca nell'attività assistenziale presso l'Azienda, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la presidono ed in armonia con le finalità proprie del corso del dottorato.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA


1. Di aderire all'accordo tra l'Università degli Studi di Foggia e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Azienda O.U. di Foggia.

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è immediatamente esecutivo.


Struttura Affari Generali
Il Dirigente

dott.ssa Laura Silvestris


Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta


Il Direttore Generale
Dot. Antonio Pedota

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Laura Liliana Motta





**ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DEI DOTTORANDI DI RICERCA
ALL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'A.O.U. "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA
(Legge 14 gennaio 1999, n. 4 e art. 12 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45)**

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art. 1, comma 25, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 del dell'8 febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato, in particolare, con D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, dettante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 relativo alla "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia ed, in particolare, l'art. 24, comma 2;

TENUTO CONTO che la Legge n. 4/1999 prevede la possibilità di inserimento, a domanda, dei vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, nelle attività assistenziali;

TENUTO CONTO che il D.M. n. 45/2013 prevede, all'art. 12, comma 2, che i dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di fissare, d'intesa con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento di questo Ateneo, le disposizioni riguardanti l'ammissione e l'impiego dei dottorandi nell'attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la presiedono ed in armonia con le finalità proprie del corso di dottorato.

è opportuno fissare, d'intesa, tali disposizioni

TRA

L'Università degli Studi di Foggia, di seguito denominata "Università", C.F. 94045260711, con sede in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona il 5/01/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, C.F.02218910715, con sede in Foggia, viale Luigi Pinto n. 1, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Pedota, nato a Salerno l'1/04/1962, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Accordo reca le disposizioni riguardanti i criteri e le modalità per la partecipazione dei dottorandi dell'Università di Foggia alle attività assistenziali interne all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Art. 2

Modalità di ammissione dei dottorandi

1. Al fine dell'ammissione all'attività assistenziale, il dottorando deve presentare domanda al Collegio dei docenti del dottorato.
2. Requisiti di ammissione all'attività assistenziale sono l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, dove esistente.
3. Il Collegio, valutata la pertinenza della richiesta con la formazione professionale e scientifica del dottorando e valutata altresì la complementarità dell'attività assistenziale richiesta con il percorso formativo previsto dal corso di dottorato, definisce una programmazione delle attività, di concerto con i responsabili delle unità operative presso le quali si intende svolgere l'attività assistenziale. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Collegio, nei quali deve essere altresì evidenziata la necessità di integrare il percorso formativo con lo svolgimento di attività clinica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi del dottorato.
I verbali sono custoditi, in originale, presso gli uffici dell'Amministrazione Universitaria.
4. Il Collegio, nell'effettuare la valutazione di propria competenza, dovrà considerare la tipologia della specializzazione eventualmente posseduta, che dovrà concernere una disciplina coerente con quella della struttura assistenziale ove deve essere svolta l'attività, al fine della graduazione delle attività assistenziali che possono essere assunte dall'interessato. Il dottorando potrà, in ogni caso, svolgere esclusivamente l'attività assistenziale programmata, strettamente inerente ed integrativa del percorso formativo del dottorato di ricerca.

5. Il Collegio, per la partecipazione del dottorando all'attività assistenziale, nomina uno o più tutor clinici, in aggiunta al tutor didattico, ove quest'ultimo non possa svolgere entrambe le funzioni. Le funzioni di tutor clinico possono essere svolte, oltre che da docenti universitari (per i quali l'attività di tutoraggio costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali), da professori a contratto e da personale del SSN incardinato nella struttura convenzionata.

6. E' compito del Coordinatore del dottorato e, successivamente, del tutor clinico e del responsabile della struttura assistenziale di assegnazione stabilire, nel caso concreto, le attività assistenziali da svolgere e la relativa quantificazione oraria. La presenza dei dottorandi nelle strutture assistenziali di assegnazione è rilevata mediante timbratura effettuata con badge fornito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria presso gli orologi marcatempo dell'Azienda stessa.

7. I Coordinatori comunicano alla Direzione Sanitaria ed alla Struttura Affari Generali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria nonché, per conoscenza, al Settore Rapporti con il SSN dell'Università di Foggia, i nominativi dei dottorandi ammessi allo svolgimento dell'attività assistenziale, con l'indicazione delle specifiche attività che sono legittimati a compiere e del periodo di frequenza della struttura assistenziale individuata, dandone comunicazione ai dottorandi stessi.

8. La Struttura Affari Generali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, prende atto dell'autorizzazione data al dottorando interessato, sulla scorta della comunicazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e della dichiarazione di consenso del Responsabile dell'Unità Operativa presso la quale si deve svolgere l'attività assistenziale.

9. La data d'inizio dell'attività assistenziale, la durata e la data di cessazione della stessa, saranno indicate dal Coordinatore del dottorato nella comunicazione di cui sopra.

10. Il dottorando interessato è tenuto, entro un mese dall'ammissione, a fornire alla Struttura Affari Generali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria:

- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, se prevista;
- la dichiarazione sostitutiva relativa all'eventuale possesso del diploma di specializzazione;
- la polizza assicurativa di cui al successivo art. 8, comma 2.

Art. 3

Revoca della partecipazione all'attività assistenziale

La revoca dell'ammissione del dottorando all'attività assistenziale è prevista nei seguenti casi:

- insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata dal Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e comunicata al Direttore Sanitario, al Dirigente della Struttura Affari Generali dell'A.O.U. e, per conoscenza, al Settore Rapporti con il SSN dell'Università;



- motivata richiesta dell'interessato al Coordinatore del Collegio dei docenti che ne informa il Direttore Sanitario, il Dirigente della Struttura Affari Generali dell'A.O.U. e, per conoscenza, il Settore Rapporti con il SSN dell'Università;
- motivata richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore Sanitario, da comunicare anche alle altre strutture indicate nei commi precedenti;
- motivata richiesta del Direttore Sanitario al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Responsabile dell'Unità Operativa, per inadempienze dell'interessato ai propri doveri attinenti l'attività autorizzata. In quest'ultimo caso, l'esclusione dal rapporto assistenziale sarà dichiarata dal Direttore Sanitario, con propria comunicazione all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti al Responsabile dell'Unità Operativa ed al Magnifico Rettore.

Art. 4

Modalità di svolgimento delle attività

1. L'attività del dottorando dovrà rientrare nelle attività programmate dell'Unità Operativa presso la quale presterà il suo servizio, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, punto 4.
2. Il dottorando dovrà svolgere la sua attività seguendo le direttive del tutor clinico assegnatogli dal Collegio dei docenti, e quelle del Responsabile dell'Unità Operativa, per le rispettive competenze. Il dottorando non potrà, in nessun caso, svolgere attività assistenziale senza la presenza e la supervisione del/dei tutor clinico/i assegnatigli o in giorni di assenza di questi ultimi; inoltre, le funzioni di documentazione e certificazione connesse all'erogazione del servizio pubblico assistenziale rimangono riservate al personale strutturato.
3. Il dottorando è tenuto ad osservare in maniera scrupolosa le indicazioni a tal fine ricevute dal/dai tutor clinico/i e dal Responsabile dell'Unità Operativa, anche in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. I dottorandi devono essere riconoscibili dagli assistiti che ricevono le prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, l'Azienda dota gli interessati di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulti la loro qualificazione. Gli stessi interessati, al termine del periodo dell'impiego assistenziale, sono tenuti a restituire il cartellino di riconoscimento.
5. I dottorandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda sulla base del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 5

Adempimenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

1. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria fornirà agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.



2. I dottorandi assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi dottorandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. Tali incombenze sono poste in capo al Servizio di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera..

3. L'Azienda si impegna affinché ai dottorandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D. Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate al dottorando prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 6

Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta fra corso di dottorato e scuola di specializzazione medica, che può essere disposta soltanto durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima.
2. Il Collegio dei docenti procederà a valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
3. Verranno comunicati alla Struttura Affari Generali dell'Azienda i nominativi di coloro che si troveranno in tale condizione.

Art. 7

Limitazioni all'attività dei dottorandi ammessi allo svolgimento di attività clinica assistenziale

1. L'iscrizione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno.
2. Il Collegio docenti potrà autorizzare lo svolgimento di attività lavorative ulteriori rispetto alla partecipazione all'attività assistenziale, purché tali attività non incidano sugli obblighi di ricerca e, ove previsto, di didattica.

Art. 8

Tutela assicurativa

1. Agli iscritti ai corsi di dottorato dell'area medica è garantita dall'Università la tutela assicurativa INAIL e la copertura per responsabilità civile verso terzi relativa all'attività formativa e di ricerca.



2. I dottorandi ammessi all'attività assistenziale dovranno provvedere, a propria cura e spese, alla stipula di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali a cui potrebbero essere esposti durante l'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali per le quali sono stati autorizzati.

Art. 9 **Norme finali**

Lo svolgimento dell'attività assistenziale in qualità di iscritti a corsi di dottorato non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro. L'attività è svolta senza oneri per il bilancio dell'Azienda, salvi quelli previsti dal presente accordo. Più precisamente, non è prevista alcuna forma di retribuzione per l'attività assistenziale svolta dai dottorandi, la quale viene svolta ad integrazione e completamento del percorso formativo previsto dal corso di dottorato.

